

<p align="center">Testo Decreto correttivo del D.Lgs.81/2008 Presentato al Consiglio dei ministri il 31 luglio 2009</p>	<p align="center">Testo Decreto Legislativo 81/2008</p>	<p align="center">Illustrazione e osservazioni in merito alle modifiche introdotte dal Correttivo del D.Lgs.81/2008</p>
<p align="center">ART. 1 <i>(Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)</i></p> <p>1. Le parole “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e le parole “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>” e le parole “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e le parole “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>”.</p> <p>2. Le parole “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>” e le parole “Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”.</p>	<p align="center">Titolo I PRINCIPI COMUNI</p> <p align="center">Capo I Disposizioni generali</p>	<p align="center">Modifiche al Comma 1 e al Comma 2 Aggiornato prendendo atto della unificazione dei due ministeri</p>

<p style="text-align: center;">ART. 2 <i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:</p> <p>a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del</p>	<p>Modifiche al comma 1 Lettera a) <u><i>L'equiparazione al lavoratore è limitata ai volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile</i></u> mentre sono eliminati, rispetto alla</p>
---	--	--

<p>1991, n. 266” e le parole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse.</p>	<p>Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p>	<p>prima versione del Correttivo, i Volontari della Croce Rossa e del Soccorso Alpino e i volontari del Servizio Civile.</p> <p>Questa modifica va letta in connessione al quella introdotta al comma 12 bis dell’art. 3</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “<i>degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18</i>” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “<i>particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate,</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Campo di applicazione</i></p> <p>2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere</p>	<p>Modifiche al comma 2 Lettera a) Sono stati introdotti gli <i>Uffici all’estero</i> tra le fattispecie da regolare con decreto che tenga conto delle “particolari esigenze connesse al servizio espletato”.</p> <p>Si specifica inoltre che nei decreti previsti bisognerà tenere conto delle problematiche relative a Forze Armate, Arma dei Carabinieri, altre Forze di polizia e Corpo dei Vigili del fuoco, Dipartimento della protezione civile <u>per “le attività che svolgono fuori dal territorio nazionale”.</u></p>

compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

La scadenza per l'emanazione dei decreti è prevista a 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.81/2008 (non del correttivo) anziché a 12 come inizialmente previsto .

Introduzione comma 3 bis

Lettera b)

Per le Organizzazioni del Volontariato sia per quelle i cui addetti sono assimilati a lavoratori (volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile) sia per quelle i cui addetti sono assimilati ai lavoratori autonomi (in particolare ad es. i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico) si prevede l'emanazione di decreti che ne contemplino le specificità applicative da individuare entro il 31 dicembre 2010, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Analoghe modalità e tempi sono previsti per i componenti delle cooperative sociali

Ci pare preoccupante l'equiparazione delle Cooperative sociali (che svolgono sovente attività identiche a quelle degli altri lavoratori cooperatori) ai volontari

<p>e) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: <i>“Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”</i>;</p>	<p>9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.</p>	<p>Modifiche al comma 9 Riformulazione della frase con esplicito riferimento a quanto previsto dalla legislazione vivente relativa ai lavoratori a domicilio <u>e alle loro tutele in materia di salute e sicurezza, ad es. per quanto riguarda il divieto ad adibirli ad attività con rischio chimico.</u></p>
<p>d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: <i>“dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”</i>.</p>	<p>12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.</p>	<p>Modifiche al comma 12 Viene circoscritta l’applicazione dell’art 21 (Disposizioni per le aziende familiari e lavoratori autonomi) per quanto riguarda <i>i piccoli imprenditori</i> (art. 2083 CC) ai <i>coltivatori diretti del fondo, agli artigiani e ai piccoli commercianti</i> che sono quindi soggetti ad utilizzare indumenti protettivi o attrezzature conformi e ad esporre il cartellino per gli appalti. <u>Resta quindi escluso chi esercita attività professionale organizzata col lavoro proprio e dei componenti la famiglia</u></p>
<p>e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni</p>		<p>Introdotta nuovo comma 12 bis Per i volontari di cui alla legge 266/91 (tra cui i Volontari della Croce Rossa e del Soccorso Alpino) e per i volontari che effettuano servizio civile, che sono stati tolti dal campo di applicazione complessivo, si applicano le disposizioni dell’art. 21. Si prevedono</p>

<p>relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione</p>		<p>Accordi in merito tra associazione e ente di servizio, mentre qualora l'attività si svolga presso un datore di lavoro questi mantiene obblighi di informazione e di identificazione e gestione dei rischi da interferenze.</p> <p><u><i>Ci sarebbe sembrato più opportuno che nel caso il volontario operi nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro fossero estese allo stesso le tutele dei lavoratori dipendenti</i></u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 4 <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><i>a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "formativi e di orientamento", le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", sono soppresse;</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Computo dei lavoratori</i></p> <p>1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del</p>	<p>Modifiche al comma 1 Lettera b)</p> <p>Il non computo si estende anche a tirocini formativi e di orientamento non previsti dalla Legge 196/1997 (ad es. tirocini dei corsi di laurea)</p>

<p>b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova”;</p> <p>c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.”.</p>	<p>lavoro;</p> <p>l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.</p> <p>4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.</p>	<p>Introdotta nuova Lettera l) Si escludono i lavoratori in prova dal computo. <u>Potrebbero non essere confermati.</u></p> <p>Modifiche al comma 4 Estende il computo in agricoltura per frazioni (ULA) non solo agli stagionali ma anche a tutti i tempi determinati</p> <p><u>Questa modifica, in deroga a quanto previsto all'art 3 del Decreto, era stata più volte richiesta dalle Controparti ai tavoli e sempre rifiutata dalle Organizzazioni sindacali.</u></p>
<p>ART. 5 <i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” così come sostituite dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “è istituito”; la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute</p>	<p>Capo II Sistema istituzionale Art. 5. <i>Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i></p> <p>1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:</p>	<p>Modifiche al comma 1 Correzione formale del testo Riequilibrio dei componenti dei Ministeri facendo spazio ad Infrastrutture</p>

<p>e delle politiche sociali” e la lettera b), è sostituita dalla seguente: “ b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.</p>	<p>a) due rappresentanti del Ministero della salute; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 6 <i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede” e la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità;”.</p> <p>2. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: <i>“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;</i> <i>m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</i></p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.</p>	<p>Modifiche al comma 1 Riequilibrio tra Ministeri facendo spazio alle Pari Opportunità</p> <p>Modifiche al comma 8 <u><i>Introdotti nuovi compiti per la Commissione consultiva secondo le modalità indicate dall'Avviso comune in merito a:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <u><i>criteri di qualificazione della figura del formatore;</i></u> ■ <u><i>procedure standardizzate;</i></u> ■ <u><i>elaborazione indicazioni valutazione del rischio da stress lavoro-correlato;</i></u> <p><u><i>Si specifica che per quanto riguarda le procedure standardizzate verranno individuate le tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante (il termine è lo stesso indicato</i></u></p>

<p><u>m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”.</u></p>		<p><u>nell’Avviso comune). Va ricordato che le Controparti chiedevano di reintrodurre ed ampliare le ipotesi di semplificazione già contenute nel 626 in tema di valutazione del rischio, tramite sia le procedure standardizzate ma anche reintroducendo la autocertificazione in via generalizzata .</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1.All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “<u>anche in un’ottica di genere</u>”;</p> <p>a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “<u>e delle lavoratrici</u>”;</p> <p>b) <u>dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL”.</u></p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro</p> <p>6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:</p> <p>a) il quadro produttivo ed occupazionale;</p> <p>b) il quadro dei rischi;</p> <p>c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;</p>	<p>Modifiche al comma 6 Nel sistema Informativo per quanto riguarda i contenuti dei flussi informativi relativamente al quadro dei rischi vengono positivamente presi in esame anche <u>quelli specifici attinenti alle differenze di genere e si aggiungono i dati relativi agli infortuni sotto la soglia per essere indennizzabili dall’Inail.</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “<u>Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Comma 4 ...</p> <p>d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In</p>	<p>Modifiche al comma 4 Lettera d)</p> <p><u>Prevede che i Fondi per le Famiglie delle Vittime eccedenti nell’anno e riversate allo Stato siano attribuite per l’anno successivo consentendo così un più esteso utilizzo</u></p>

<p><i>finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;</i></p> <p>b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: <i>“d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.</i></p> <p>2. <u>All’articolo 9, comma 6, lettera i) del decreto, la parola “svolge” è sostituita dalle seguenti: “può svolgere”.</u></p> <p>3. All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>“Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.</i></p>	<p>sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.</p> <p>1) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:</p> <p>e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1,</p>	<p>Inserimento lettera d bis) Si tratta qui delle competenze relative prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera per garantire il più rapido recupero della integrità psicofisica e della capacità lavorativa che vengono attribuite all’Inail. <u>E’ positivo il più esteso ruolo dell’Inail nella “presa in carico” dell’infortunato:</u></p> <p><u>Ma si sottolinea come il tutto debba avvenire senza oneri aggiuntivi e quindi nell’ambito delle risorse dell’Inail</u></p> <p>Modifiche al comma 6 Lettera i) La modifica riduce la portata del “svolge attività di vigilanza” per quanto riguarda l’Ispesl previsto nella precedente definizione dell’81</p> <p>Modifiche al comma 7 Si ripetono per l’Ipsema le stesse previsioni del comma d) relativamente agli assicurati Inail</p>
---	---	--

ART. 9

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: " , da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: " , da parte dell'INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";

c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: " , da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";

comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.

ART. 11.

Attività promozionali.

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto

Modifiche al comma 1

Pur essendo le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro, si prevede che sia l'Inail a gestire i finanziamenti relativi alle attività promozionali e, con le Regioni, ai progetti formativi rivolti alla pmi e micro imprese mentre saranno gestiti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quelli relativi agli istituti scolastici e universitari.

<p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: d) <i>“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. <u>Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.</u>”;</i></p> <p>e) al comma 5, le parole: “Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono soppresse; dopo le parole: “l'INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: <i>“<u>con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,</u>”</i> ed è aggiunto infine il seguente periodo: <i>“<u>L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</u>”;</i></p>	<p>delle autonomie didattiche</p> <p>3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali</p> <p>5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).</p>	<p>Modifiche al comma 3 bis <u>Le Regioni finanziano progetti per favorire soluzioni tecnologiche o organizzative.</u></p> <p><u>Dette soluzioni adottate dalle imprese anche a seguito di finanziamenti regionali e provinciali, vengono considerate utili ai fini della riduzione del premio assicurativo</u></p> <p><u>Si ha quindi un intervento agevolativo anche da parte dello Stato</u></p> <p><u>Nulla si dice tuttavia sulla possibilità/necessità di elevare la attuale modesta quota di riduzione del premio (5 o 10%) prevista dal D.Lgs. 38/2000.</u></p> <p>Modifiche al comma 5 <u>Oltre ai finanziamenti disposti dallo Stato e gestiti da Inail e Regioni (50 milioni stanziati per il 2008 e 38 milioni previsti per il 2009) si prevede che l'Inail finanzia ulteriori attività in collaborazione in particolare con la bilateralità, le parti sociali e l'Anmil, utilizzando fondi propri, secondo le disposizioni vigenti quindi si conferma che non potrà esserci per l'Inail aumento di risorse.</u></p>
--	--	---

<p>f) <u>dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”.</u></p>		<p>Inserimento comma 5 bis) <u>Si chiarisce che l’Inail per svolgere le competenze relative alla cure agli infortunati e ai tecnopatici, attribuitegli dalla nuova lettera d bis) dell’art 9 comma 4 , potrà utilizzare servizi pubblici e privati sempre però nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 9 (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 13 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) <u>dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”.</u></p> <p>b) al comma 2, dopo le parole: “previdenza sociale”, sono inserite le seguenti: “, <u>ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza</u></p>	<p style="text-align: center;">ART. 13. Vigilanza</p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al</p>	<p>Modifiche al comma 1 <u>Viene prevista una limitazione alle competenze in materia di vigilanza delle Asl escludendo le forze armate e di polizia e i vigili del fuoco per i quali la vigilanza viene svolta da servizi interni a ciascuna amministrazione.</u></p> <p>Modifiche al comma 2 <u>Si specifica che le competenze del Ministero del lavoro di cui si parla includono quelle in materia di</u></p>

<p><u>dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,"; le parole: "lo stessi personale può esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "lo stesso personale esercita" e le parole: "informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 del decreto".</u></p>	<p>personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:</p>	<p><u>salute e sicurezza a tratto generale e, in particolare per il servizio ferroviario.</u></p> <p><u>Si prevede un ampliamento della funzione di vigilanza del personale ispettivo del Ministero, già contenuta nell'81, mediante emanazione di un Decreto e previa intesa in conferenza Stato Regioni</u></p> <p><u>La modifica introdotta fa correttamente riferimento alla necessità di coordinamento prevista dalle disposizioni relative al Comitato di coordinamento regionale di cui all'art.7 del decreto, anche se elimina l'obbligo della comunicazione alle ASL.</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "<i>1. Al fine di <u>far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata</u></i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 14. <i>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</i></p> <p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra</p>	<p>Modifiche al comma 1 Avremmo preferito, per eliminare la discrezionalità che, come previsto nella prima bozza di Correttivo, comparisse il termine "adottano"</p> <p><u>Si prevede che la sospensione sia solo per la parte dell'attività imprenditoriale interessata dalla violazione</u></p> <p>Per quanto riguarda la documentazione attestante la regolarità dei rapporti di lavoro si è eliminato esclusivamente il generico riferimento a "scritture"</p>

dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, **ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,** nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche **di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.** Le disposizioni del presente

mentre resta il riferimento a “personale non risultante dalla documentazione obbligatoria”.

Viene eliminata la sospensione per il superamento dei tempi di lavoro confermando quanto già previsto dalla Legge 133/2008, art.41 comma 11 e 12.

Per quanto riguarda l'emanazione del decreto, che individuerà le “gravi e reiterate violazioni” che potranno dar luogo alla sospensione, si prevede venga sentito anche il Ministero dell'interno.

Si chiarisce il concetto di reiterazione prevedendo che essa si abbia:

■ quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza e ottemperata dal contravventore o di violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni (quindi almeno due) della stessa indole;

Inoltre si stabilisce che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.

parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,

comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

La durata dell'interdizione era prevista per tutti originariamente per il doppio della sospensione, ora viene graduata, prevedendo che per i casi di salute e sicurezza, o di superamento del 50% dei lavoratori irregolari, sia "incrementata di un ulteriore periodo" del doppio della durata della sospensione.

L'incremento viene invece ridotto se si utilizzino lavoratori irregolari per meno del 50% del complesso dei lavoratori.

Se poi non si ha la revoca del provvedimento entro 4 mesi a seguito di quanto previsto al comma 4, cioè la regolarizzazione dei lavoratori o il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza l'interdizione, viene fissata in 2 anni

indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo.”;

b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto”;

c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”.

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.

Si introduce la competenza specifica dei vigili del fuoco per la sospensione di attività in caso di violazione della normativa di prevenzione incendi.

Modifiche al comma 4

Il pagamento della somma aggiuntiva è articolato prevedendo:

- **1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare**
- **e 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.**

Modifiche al comma 10

L’arresto (fino a sei mesi) come forma esclusiva è previsto solo per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione per le violazioni in materia di salute e sicurezza, mentre nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare è prevista la pena

<p>e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: <u>“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.</u></p>	<p>11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.</p>	<p><u>alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</u></p> <p><u>Non sono state modificata, quindi, a seguito delle pressioni, le sanzioni in materia di salute e sicurezza</u></p> <p>Introduzione nuovo comma 11 bis <u>Si riprende la Direttiva Sacconi sul lavoro irregolare. La sospensione per lavoro irregolare (e non quella per sicurezza) non viene applicata nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto dipendenti</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 12 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: <u>“L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.</u></p> <p><u>2. All'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 16. Delega di funzioni</p> <p>3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.</p>	<p>Modifiche al comma 3 <u>Il nuovo periodo integra il comma 3 e rende più esplicita la funzione dei “modelli di organizzazione e di gestione” se adottati ed efficacemente attuati in quanto devono prevedere al loro interno la verifica e il controllo sui delegati.</u></p> <p>Introduzione nuovo comma 3 bis <u>Il nuovo comma esplicita un concetto importante che limita un abuso del principio della delega prevedendo</u></p>

specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”

la possibilità che la delega possa essere trasmessa dopo il primo passaggio esclusivamente una seconda volta: il secondo delegato in sostanza chiunque esso sia (dirigente o preposto) non può ritrasmetterla.

Viene altresì ribadita la responsabilità del delegante alla vigilanza sulla corretta attuazione della funzioni delegate.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;

c) la lettera o), è sostituita dalla seguente: “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;”;

Art. 18.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

Modifiche al comma 1**Lettera g**

E' stato precisato che i lavoratori devono essere inviati alla visita entro i tempi previsti dal programma di sorveglianza sanitaria

Introduzione nuova lettera g bis)

Esplicitato un obbligo di informazione del datore di lavoro nei confronti del Medico competente

Modifiche Lettera o)

Si esplicita quanto già previsto dall'art. 53 comma 5 che la consegna possa essere fatta anche su supporto informatico, prevedendo l'art. citato la possibilità per il datore di lavoro di conservare tutta la documentazione in materia di salute e sicurezza anche su supporto informatico. Analogamente accadrà anche per i dati relativi agli infortuni a seguito dell'abolizione del Registro infortuni aziendali e della creazione del Registro nazionale degli infortuni presso il sistema informativo gestito dall'Inail, per l'accesso al quale anche gli Rls dovranno ricevere una password.

<p>d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: <u>“anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il documento è consultato esclusivamente in azienda”.</u></p> <p>e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: <u>“r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del</u></p>	<p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;</p>	<p><u>Si precisa inoltre che il Rls, cui viene consegnato il documento di valutazione dei rischi, lo consulta esclusivamente in azienda. Consiglio che da sempre diamo a tutti gli Rls per garantirsi da eventuali problemi connessi al segreto industriale. Mentre siamo convinti che sarà necessario definire, attraverso appositi accordi, praticabili modalità di accesso al documento per il Rlst.</u></p> <p>Modifiche Lettera p) <u>Analogamente al Dvr anche per il Duvri si prevede la consultazione anche su supporto informatico e la consultazione esclusivamente in azienda</u></p> <p>Modifiche Lettera r) Per la comunicazione di interesse statistico relativa agli infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno è previsto il termine di 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Inoltre per l’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni questo si identifica con l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;</p>
--	---	---

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;

f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.

aa) comunicare **annualmente** all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Modifiche Lettera aa)

La comunicazione all’Inail del nominativo del Rls si prevede non venga fatta più annualmente ma solo in caso di nuova elezione o designazione.

Mentre si precisa che in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati consentendo quindi una anagrafe completa.

Si ricorda che in tema di comunicazione all’Inail le associazioni datoriali proponevano di “eliminare gli adempimenti” che si sovrappongono o che sono “meramente formali ed a fini statistici”, tra questi includevano anche quello previsto dalla lettera aa) cioè la comunicazione della presenza del Rls aziendale o territoriale e il suo nominativo. Non è stata quindi accettata la richiesta di parte datoriale di eliminare l’obbligo di comunicare la presenza del Rls aziendale o territoriale (art.18 comma 1 lettera aa) ed è stata reintrodotta la sanzione che era stata cancellata nella prima versione del Correttivo.

L’eliminazione di questo obbligo avrebbe infatti scardinato il Decreto legislativo 81 in una delle sue parti più significative, quella relativa all’estensione della rappresentanza e all’esercizio concreto di tale diritto da parte di tutti i lavoratori anche di quelli delle micro imprese. Viene tuttavia previsto ora, cosa che ci pare più debole, che la comunicazione venga fatta, anziché annualmente, in occasione di nuova elezione o designazione.

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”.

3. All'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.

Introduzione comma 1 bis)

L’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento si fa decorrere dopo 6 mesi dall’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp

Introduzione comma 3 bis)

Sostituisce l’art 15 bis proposto nella prima bozza di Correttivo, sull’obbligo di impedimento, che avrebbe deresponsabilizzato di fatto il datore di lavoro.

Il comma introduce una puntualizzazione alla lettura delle responsabilità delle figure aziendali:

- *si ribadisce la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo anche alle altre figure con responsabilità in materia di salute e sicurezza (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, Medico competente),*
- *si limita tale responsabilità solo nel caso che il mancato rispetto dei relativi obblighi sia addebitabile esclusivamente agli altri soggetti obbligati*

Questa dizione è in linea con la giurisprudenza prevalente.

<p style="text-align: center;">ART. 14 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 21, comma 1, del decreto le parole: “<u>i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo</u>” sono sostituite dalle seguenti: <u>“i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti”</u>.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21 <i>Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</i></p> <p>1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: ...</p>	<p>Modifiche comma 1 Come già illustrato relativamente alle modifiche introdotte all'art.3 Viene circoscritta l'applicazione dell'art 21, relativa precedentemente a tutti i <i>piccoli imprenditori</i> (art. 2083 CC), ai <i>coltivatori diretti del fondo, agli artigiani e ai piccoli commercianti</i> che sono quindi soggetti ad utilizzare indumenti protettivi o attrezzature conformi e ad esporre il cartellino per gli appalti. <u>Resta quindi escluso chi esercita attività professionale organizzata col lavoro proprio e dei componenti la famiglia</u> Mentre resta inalterata l'applicazione dell'art. 21 per i componenti l'impresa familiare (art. 230-bis CC).</p>
<p style="text-align: center;">ART. 15 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “<u>c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia</u>”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Obblighi del medico competente</i></p> <p>1. Il medico competente: c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;</p>	<p>Modifiche comma 1 Lettera c) Si elimina la possibilità di accesso alla cartella presso l'Ispels, in quanto è abrogato l'obbligo di inviarla all'Istituto. Si prevede che in tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, si concordi un luogo di custodia al momento della nomina del MC</p>

concordato al momento della nomina del medico competente;”.

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“*e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;*

c) la lettera f) è abrogata.

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, **la documentazione sanitaria in suo possesso** e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

Lettera e)

E' il medico responsabile della consegna della cartella sanitaria al lavoratore su comunicazione del datore di lavoro

Si prevede che l'originale della Cartelle sanitaria sia conservato per almeno 10 anni anche per permettere il riconoscimento di malattie professionali che possano insorgere molti anni dopo la fine del rapporto di lavoro

Si elimina l'invio della cartella sanitaria all'Ispeel previsto alla lettera f), innovazione, introdotta dal decreto '81 e oggi eliminata dal correttivo, che indubbiamente avrebbe creato la possibilità che si potesse sempre ricostruire la storia personale di ogni lavoratore per quanto riguarda le esposizioni ai rischi per la salute, aggiungendo rapporto di lavoro a rapporto di lavoro. Tale innovazione tuttavia ha trovato una così radicale opposizione da parte di chi avrebbe dovuto applicarla, i medici competenti, da indurre il legislatore ad eliminarla.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell'azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;

b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori”, sono inserite le seguenti: “, ai servizi e alle forniture”.

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **dei lavori** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Modifiche comma 1

Si introduce una specificazione relativa alle attività per cui è obbligatorio in caso di appalto ottemperare agli obblighi di cui all'articolo stesso (verifica idoneità aziende, trasmettere informazioni sui rischi, coordinamento, elaborazione Duvri) **non si parla più solo di “lavori” ma di “di lavori, servizi e forniture”, specificando inoltre che il datore di lavoro deve avere la disponibilità giuridica dei luoghi.**

2. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "*e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture*";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*";

3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Modifiche comma 3

Viene introdotta una specificazione importante e positiva relativa all'adeguamento del Duvri in relazione ai lavori.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici si chiarisce che il Duvri è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto

Introduzione nuovo comma 3 bis

Sono introdotte delle limitazioni all'obbligo di redazione del Duvri con riferimento:

- **ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature**
- **nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

Si ricorda che queste disposizioni solo in parte riprendono i contenuti dell'Avviso comune dove si stabiliva che fosse la Commissione consultiva ad individuare le tipologie in cui le interferenze fossero irrilevanti. Il riferimento alla durata di due giorni dei lavori, che ci pareva pericoloso è stato attenuato prevedendo un vasto campo di attività a rischio che

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

4. All'articolo 26, comma 5, le parole “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31

non rientrano nell'esclusione.

Introduzione nuovo comma 3 ter

Riguarda le “Centrali di Committenza” di cui alla 163 degli appalti pubblici. Definisce la procedura.

Modifiche comma 5

Rispetto alla prima versione del Correttivo è stata mantenuta la nullità dell'appalto in caso di mancata evidenziazione dei costi, ma limitandola ai “costi delle misure per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze”.

Nonostante il ripristino della nullità e la precisazione che tali costi non possono essere ribassati, ci pare meno forte il sistema complessivo di tutela degli appalti.

	<p>dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 17 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. <i>Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 27. <i>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</i></p> <p>1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.</p>	<p>Modifiche comma 1 Si specificano ulteriormente i principi cui dovrà fare riferimento la Commissione consultiva nel definire i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. <u>Punti che sono ripresi dall'Avviso comune mentre non c'era nell'Avviso comune tutta la parte relativa alla applicazione di standard contrattuali certificati sulla base della 276 o delle nuove previsioni inserite all'art 30 con il comma 5 bis..</u></p>

tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”;

al comma 2, prima delle parole: “Il possesso dei requisiti”, sono anteposte le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento **vincolante** per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della

Introduzione nuovo comma 1 bis

Il nuovo comma introduce lo strumento della cosiddetta “patente a punti”, da tempo ideata discussa e oggetto di proposta da parte del sindacato nel comparto dell’edilizia ed ora finalmente introdotta come positivo strumento di qualificazione, di formazione e selezione delle imprese .

Modifica comma 2

Si prevede di estendere lo strumento della patente a punti anche ad altri settori a seguito di accordi tra le parti a livello interconfederale nazionale.

Negativa, in quanto riduttiva, è l’introduzione del

<p><u>accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,” e la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;</u></p> <p>d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.</p>	<p>finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti</p>	<p><u>concetto di “preferenziale” anziché “vincolante”, come prevedeva l’81, il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualificazione ai fini della partecipazione a gare e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi.</u></p> <p>Introduzione comma 2 bis Vengono fatte salve le disposizioni relative alla qualificazione delle imprese per quanto riguarda gli appalti pubblici previste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18 <i>(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: “<i>e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro</i>”;</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. <i>Oggetto della valutazione dei rischi</i></p> <p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla</p>	<p>Modifica comma 1 <u>Si introduce tra i rischi di cui tenere conto nella valutazione dei rischi anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale. Questa integrazione è particolarmente positiva in quanto viene introdotta una specifica tutela per le figure atipiche (questione che non eravamo riusciti a risolvere con il legislatore della precedente legislatura)</u></p>

<p>b) <u>dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.</u></p> <p>c) <u>al comma 2, alinea, dopo le parole: “della valutazione,”, sono inserite le seguenti: “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e “; le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”;</u></p> <p>d) <u>al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;</u></p>	<p>provenienza da altri Paesi.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p>	<p>Introduzione comma 1bis <u>Nell’ambito dell’Avviso comune per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, considerando il vuoto di orientamenti condivisi tra le parti e le istituzioni in materia di valutazione del rischio stress si era convenuto di richiamare anche questo come compito prioritario della Commissione consultiva e di richiedere un rinvio per l’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione. Il nuovo testo recupera questo orientamento dando tuttavia comunque come scadenza tassativa per la elaborazione delle indicazioni il 1 agosto 2010.</u></p> <p>Modifica comma 2 <u>Si fa nuovamente riferimento alla possibilità prevista dall’art. 53 del decreto di tenere il Dvr su supporto informatico e per quanto riguarda la data certa, sulla scorta di quanto previsto dall’Avviso Comune, si prevedono due opzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>data certa (notaio o posta certificata....)</u> ■ <u>o attestata dalla sottoscrizione, ai soli fini della prova della data, delle figure del sistema aziendale</u>
---	--	--

<p>e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: <u>“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.</u></p>	<p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto</p>	<p><u>di prevenzione</u></p> <p>Lettera a) Si esplicitano i criteri di redazione del documento individuati nella “semplicità, brevità e comprensibilità “ senza tuttavia trascurare la completezza e idoneità dello strumento</p> <p>Introduzione comma 3bis <u>Si introduce un lasso di tempo di 90 giorni (già previsto dal 626 ma eliminato dall’81) per la redazione del documento ribadendo tuttavia che il processo di valutazione deve essere avviato immediatamente.</u></p>
<p>ART. 19 (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p><u>1.All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</u></p> <p><u>a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o</u></p>	<p>Art. 29. <i>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</i></p> <p>3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati</p>	<p>Modifica comma 3 <u>Introdotta il termine “immediatamente” per la rielaborazione della valutazione dei rischi e per l’aggiornamento delle misure di prevenzione, mentre per la rielaborazione del documento si prevede un termine di trenta giorni.</u></p>

<p><u>a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”;</u></p> <p><u>b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.”</u></p> <p><u>c) al comma 7, la lettera c) è abrogata.</u></p>	<p>della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;</p> <p>c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.</p>	<p>Introduzione comma 6 bis <u>L’utilizzo delle procedure standardizzate, si esplicita modificando le previsioni del decreto ’81, è esteso anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV anche se si precisa che per tale comparto sono adottate nel rispetto delle disposizioni generali sulla valutazione dei rischi di cui all’art.28.</u></p> <p>Modifica comma 7 <u>La lettera c del comma 7 che vietava l’uso delle standardizzate alle aziende del titolo IV è abrogata.</u></p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">ART. 20 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: <u>“5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. <i>Modelli di organizzazione e di gestione</i> ...</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p>	<p><u><i>E' stata eliminata rispetto alla prima proposta di Correttivo la certificazione dei modelli come presunzione di conformità all'81</i></u></p> <p>Introduzione comma 5 bis <u><i>Un ulteriore compito viene attribuito alla Commissione consultiva permanente in merito alla definizione di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle Pmi. Una accettabile risposta alla domanda che proveniva dalle associazioni della microimpresa di escludere tali imprese dai riferimenti al Modello di organizzazione e di gestione.</i></u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 21 (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “, sono inserite le seguenti: <u>“e della laurea magistrale LM26”</u>; b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: <u>“ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”</u>.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 32. <i>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</i></p> <p>5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5</p>	<p>Modifica comma 5 Introduce la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza e previsione di individuazione altre lauree mediante decreto</p>

<p>c) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “<i>se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</i>”</p>	<p>giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.</p>	<p>Modifica comma 7 <u>Si recupera il testo convenuto nell'Avviso Comune considerando che l'utilizzo del libretto formativo è ancora in fase sperimentale e non in tutte le Regioni</u></p>
<p>ART. 22 <i>(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) <u>dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi</u></p>	<p>Art. 34. <i>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</i></p> <p>1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.</p>	<p>Introduzione comma 1 bis <u>Si prevede la possibilità per il datore di lavoro delle imprese o unità produttive fino a 5 dipendenti di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche nel caso che abbia affidato l'incarico di Rspp ad un soggetto esterno. Tale scelta dovrà essere comunicata preventivamente al Rls.</u></p>

esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;"

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.".

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Introduzione comma 2 bis

Il datore di lavoro che intende svolgere i i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve frequentare i relativi corsi previsti agli artt 45 e 46 del decreto.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: "I preposti" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono soppresse;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. **I preposti** ricevono a cura del datore di lavoro e **in azienda**, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Modifica comma 7

Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti, i contenuti di tale obbligo formativo (che prevede anche l'aggiornamento) sono gli stessi che il comma 7 ha già individuato per i preposti.

Mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma.

Introduzione comma 7 bis

La formazione dei dirigenti e dei preposti, sulla base dell'Avviso Comune, può essere effettuata anche presso:

- **gli organismi paritetici,**
- **le scuole edili,**
- **le associazioni datoriali**
- **le organizzazioni sindacali**

Modifica comma 12

E' stato abolito il "possono" previsto dalla prima bozza di Correttivo

Si specifica che la collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere attuata se tali organismi sono presenti nel settore e territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

<p><i>lavoratori.”;</i></p> <p>d) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “ , <i>se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</i>”.</p>	<p>14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto</p>	<p>Modifica comma 14 <u><i>Si recupera il testo convenuto nell’Avviso comune considerando che l’utilizzo del libretto formativo è ancora in fase sperimentale e non in tutte le Regioni</i></u></p>
<p>ART. 24 <i>(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera <i>d)</i> è aggiunta la seguente:</p> <p><i>“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”</i></p>	<p>Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 38. <i>Titoli e requisiti del medico competente</i></p> <p>1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.</p>	<p>Introduzione lettera d) bis Nell’ambito delle Forze armate può svolgere le funzioni di medico competente un sanitario che ha svolto attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni</p>

<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 40 del decreto, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <u>“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo”.</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 40.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</i></p> <p>1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.</p>	<p>Introduzione comma 2 bis</p> <p><u><i>E' stato mantenuto (nonostante le pressioni per l'eliminazione da parte dei Medici competenti) l'obbligo per il MC di trasmettere ai servizi territoriali delle Asl le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, informazioni importantissime che arricchiranno il Sistema informativo nazionale per la prevenzione di un flusso significativo. Tuttavia si stabilisce che entro il 31 dicembre 2009 verranno definiti i criteri per tali comunicazioni mediante decreto.</i></u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 41, comma 1, del decreto alla lettera a) le parole: “dalle direttive europee nonché” sono soppresse.</p> <p>2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita medica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41.</p> <p style="text-align: center;">Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <p>a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;</p> <p>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <p>a) visita medica preventiva intesa a constatare</p>	<p>Modifica comma 1</p> <p><u><i>Si riprende il testo dell'Avviso comune e va ricordato che le Direttive vanno comunque recepite nella Legislazione</i></u></p> <p>Introduzione Lettera e bis) ed e ter)</p> <p><u><i>Si introduce:</i></u> ➤ <u><i>la possibilità di effettuare le visite mediche</i></u></p>

<p><i>preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.</i>”;</p> <p>3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. <u>Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del presente decreto.</u>”.</p> <p>4.All'articolo 41, comma 3, la lettera a) è abrogata.</p>	<p>l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; ... e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva;</p>	<p><u>preventive in fase preassuntiva</u> ➤ <u>e la visita medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenze per motivi di salute per più di 60 giorni al fine di verificare l' idoneità alla mansione.</u></p> <p><u>Solo nel secondo caso si specifica che questa visita è finalizzata alla verifica dell' idoneità alla mansione, ma anche nella prima fattispecie introdotta considerando che si tratta di visita preventiva vale la definizione di cui alla lettera a) dello stesso comma, in cui si stabilisce che la visita medica preventiva è intesa a constatare l' assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato ed è finalizzata a valutare l' idoneità alla mansione specifica;</u></p> <p>Introduzione Comma 2 bis) <u>Si prevede la possibilità che le visite mediche preventive (quindi quelle finalizzate a verificare l' idoneità alla mansione) in fase preassuntiva possano essere svolte oltre che dal medico competente anche dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. In questo caso non vale l' incompatibilità ex art.39</u></p> <p>Modifiche al Comma 3</p> <p><u>Viene abrogata la lettera a) in coerenza con le disposizioni introdotte al comma precedente e con quanto concordato nell' ambito del tavolo dell' Avviso comune. Le modifiche ivi concordate lasciano invariate le disposizioni di cui all' art. 5 della Legge 300, relative alla visite preassuntive finalizzate a verificare la complessiva idoneità fisica del lavoratore, mentre si individuava la possibilità di</u></p>
--	--	--

<p>5. <u>All'articolo 41, comma 4, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)".</u></p> <p>6. <u>All'articolo 41, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."</u></p>	<p>4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p>	<p><u>effettuare in fase preassuntiva le visite preventive relative alla idoneità del lavoratore alla mansione. Stante la cessazione dell'assunzione per chiamata numerica tramite l'ufficio di collocamento e la generale adesione alla assunzione nominativa da parte del datore di lavoro, le visite preventive in fase di assunzione, anziché costituire possibile elemento di discriminazione divengono esclusivamente elemento di garanzia per la salute del lavoratore. C'è comunque la garanzia pubblica per il ricorso anche in fase preassuntiva come stabilisce l'integrazione al comma 9</u></p> <p><u>Potrebbe invece prestarsi a discriminazioni la visita al rientro dopo 60 gg di malattia o di infortunio</u></p> <p>Modifiche al Comma 4 Si inseriscono tutte le nuove fattispecie contemplate dal nuovo comma 2</p> <p>Introduzione Comma 4 bis) <u>Si prevede entro il dicembre 2009 una rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcool dipendenza tramite Accordo in conferenza Stato Regioni. Revisione richiesta anche dalle Organizzazioni sindacali.</u></p>
---	--	--

<p>7. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”.</p> <p>8. <u>All'articolo 41, il comma 8 è soppresso.</u></p> <p>9. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.</p>	<p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>	<p>Introduzione Comma 6 bis) <u>Si sposta a questo comma l'obbligo per il Medico competente di fornire il proprio giudizio relativo all'idoneità per iscritto già previsto dal comma 8 che viene eliminato.</u></p> <p>Eliminazione Comma 8 Il comma viene eliminato perché gli obblighi ivi previsti sono stati introdotti nel testo del comma 6) con il nuovo comma 6 bis)</p> <p>Modifica Comma 9 Si prevede la garanzia per il ricorso anche per i giudizi formulati in fase preassuntiva.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27 (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica</p> <p>1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo</p>	<p>Modifica Comma 1 e abrogazione Comma 2 <u>Viene eliminata la previsione che il lavoratore che sia adibito a “altra mansione compatibile con il suo stato di salute”; la nuova formulazione non garantisce che in teoria possano essere cambiate le mansioni con altre altrettanto nocive.</u></p>

<p><i>qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;</i></p> <p>b) il comma 2 è abrogato.</p>	<p>stato di salute.</p> <p>2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Si privilegia che sia adibito a mansioni equivalenti ma non si prevede che possa essere adibito a mansioni superiori. <u>Si parla di garanzia del “trattamento” (art.4 L. 68/1999) ma scompare il mantenimento della qualifica che poteva consentire di conservare il livello di provenienza con gli eventuali aumenti corrispondenti</u></p>
<p align="center">ART. 28 <i>(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”</p> <p>b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo <i>“Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle</i></p>	<p align="center">Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 43. Disposizioni generali</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p> <p>3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità</p>	<p>Introduzione Lettera e bis) <u>Si precisa positivamente anche nell'articolato che nella gestione delle emergenze sia prevista la garanzia degli estintori idonei al livello del rischio aziendale (mentre prima erano contemplati solo al 4.1.3 dell'allegato 4 per lavorazioni a pericolo incendi)</u></p> <p>Modifica Comma 3 Per il personale della Difesa la formazione per la gestione delle emergenze è svolta internamente agli istituti o scuole della stessa amministrazione</p>

emergenze.”.	produttiva.	
<p style="text-align: center;">ART. 29 (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <u>“Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.”.</u></p>	<p>Art. 48. <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</i></p> <p>3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.</p>	<p>Modifica Comma 3</p> <p><u>Prevede l'alternatività per le aziende tra l'adesione al Fondo di cui all'art.52 o a sistemi di rappresentanza o di pariteticità adeguati, in materia di salute e sicurezza, individuati e definiti con uno o più accordi interconfederali nazionali.</u> <u>Si riconosce inoltre esplicitamente il comparto dell'edilizia come rispondente a detti requisiti</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 30 (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51. <i>Organismi paritetici</i></p> <p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p>	<p>Introduzione Comma 3 bis)</p> <p><u>Ampliate le competenze degli organismi paritetici, si prevede che: gli Organismi Paritetici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>svolgano direttamente o promuovano attività di formazione, anche con i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione</u> ➤ <u>possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese</u> ➤ <u>l'attestazione può riguardare anche</u>

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “ 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente

L'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del decreto.

La “asseverazione” è formula per evidenziare come si tratti di fattispecie ben diversa dalla “certificazione”, come proposto ex art. 2-bis del Correttivo di marzo, che non piaceva a nessuno. Occorre verificare con esattezza i contorni giuridici di tale istituto ma in ogni caso emerge che non vi è alcun vincolo (casomai un indirizzo) per la programmazione della attività di vigilanza sul territorio.

Gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini della programmazione delle proprie attività. Non c'è quindi una attività esimente dalla vigilanza

Introduzione Comma 3 ter)

Le competenze sopra indicate sono attribuite agli organismi paritetici di cui all'art.51 del decreto qualora si dotino di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

Abbiamo sostenuto infatti che le nuove funzioni debbano essere sostenute strutturalmente e professionalmente

Introduzione Comma 8 bis)

Gli organismi paritetici, in collegamento con quanto previsto all'art. 48, svolgono inoltre un ruolo importante di monitoraggio sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l'Inail quale

<u>sicurezza territoriali.</u>	competenti.	<u>soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei Rls /Rlst e nella gestione del Fondo di cui all'art.52.</u>
<p style="text-align: center;">ART. 31 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca", sono inserite le seguenti: "<u>come nel settore edile,</u>".</p> <p>2. All'articolo 52, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva", sono aggiunte le seguenti: "<u>calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 52. <i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i></p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.</p> <p>2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;</p>	<p>Modifica Comma 1 <u>Si cita esplicitamente il settore edile tra quelli in cui la contrattazione ha previsto un sistema di rappresentanza e di pariteticità di pari livello rispetto a quello delineato dall'art.52</u></p> <p><u>E' stata ripristinata la riserva del 50% per gli RLST non prevista dalla prima bozza di Correttivo</u></p> <p>Modifica Comma 2 <u>Si specifica la modalità di quantificazione delle 2 ore di cui si era parlato nell'ambito delle riunioni avute in merito in sede di Ministero del Lavoro</u></p>

<p>dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore".</p> <p>b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.</p> <p>3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";</p> <p>b) dopo le parole: "modalità di funzionamento", sono inserite le seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo";</p> <p>c) dopo le parole: "di alimentazione", sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo"</p>	<p>b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;</p> <p>c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;</p> <p>d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.</p>	<p><u>L'abolizione delle lettere b), c) e d) comporta che l'alimentazione del fondo avverrà solo con i contributi da parte delle aziende, viene quindi meno ogni forma di contributo pubblico.</u></p> <p>Modifica Comma 3</p> <p><u>Si precisa la data del 31 dicembre 2009 per l'emanazione del decreto che regolerà il Fondo. Si precisa inoltre che il Fondo avrà una sua articolazione settoriale e territoriale, che ci pare importante per riconoscere le varie fattispecie, e che, con il medesimo decreto, ne verrà regolamentata la composizione del comitato amministratore</u></p>
---	---	--

<p>4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: <i>“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.</i></p>		<p>Introduzione Comma 3 bis <u><i>In fase di prima attuazione al Fondo vanno i residui dell'art 23 del dlgs 38/2000, si tratta di circa 20 mil di euro ma sono una tantum</i></u></p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">ART. 32 <i>(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“ART. 55</i> <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i></p> <p><i>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:</i> <i>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 55 <i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i></p> <p>1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;</p>	<p style="text-align: center;">Comma 1</p> <p>Lettera a) (pena alternativa arresto/ammenda più elevate) Si fa riferimento all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento, <u><i>ma manca il riferimento che era precedentemente previsto ai contenuti del documento di cui all'art.28 comma 2 a), b), d) ed f)</i></u> <i>(Art. 28 comma 2 lettere:</i> <i>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</i> <i>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</i></p>
--	---	--

<p><i>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</i></p> <p><i>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la</i></p>	<p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se</p>	<p><i>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</i> <i>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</i></p> <p>Non ci sono inoltre i riferimenti che prima erano presenti all' art. 18, comma 1 lettere q) e z) (Art. 18 comma 1 lettere: q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;)</p> <p>Lettera b) Importante l'inserimento del riferimento alla violazione dell'obbligo formativo per il datore di lavoro che assume la responsabilità di Rspp (Articolo 34, comma 2)</p> <p>Comma 2 (pena esclusiva dell'arresto) Lettera a) Aggiunti con l'inserimento della lettera g) dell'articolo</p>
---	--	--

<p><i>violazione è commessa:</i> a) <i>nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</i> b) <i>in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</i> c) <i>per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</i></p> <p><i>3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.</i></p>	<p>la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b)in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p> <p>3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).</p>	<p>31, comma 6, anche gli ospedali con più di 50 dipendenti</p> <p>Lettera b) Testo uguale</p> <p>Lettera c) <u>la lettera che si riferisce ai cantieri, eliminata nella prima versione del Correttivo, è stata recuperata nel testo definitivo</u></p> <p>Comma 3 - Sanzioni per la valutazione del rischio senza il rispetto dei criteri dell'art. 28 comma 2. In questo primo livello delle sanzioni si fa riferimento al mancato rispetto delle disposizioni prerviste dalle seguenti lettere del comma 2 dell'art.28 relative ai contenuti del documento: b) <i>che abbiamo già riportato</i> c) <i>il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</i> d) <i>che abbiamo già riportato</i></p> <p>Ricordiamo, inoltre, che prima la lettera d) relativa alle procedure e alla organizzazione aziendale stava nel decreto 81 al comma 1 dell'art. 55 e quindi rientrava tra le fattispecie per cui era previsto arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 5000 a 15000 e per le aziende a rischio il solo arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi.</p>
--	---	--

<p>4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p>		<p>Comma 4 Sanzioni per la valutazione del rischio senza il rispetto dei criteri dell'art. 28 comma 2. In questo secondo livello si fa riferimento al mancato rispetto delle disposizioni previste dalle seguenti lettere del comma 2 dell'art.28 relative sempre ai contenuti del documento: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento</p>
<p>5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p>	<p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);</p> <p>b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;</p>	<p>Comma 5 (Le sanzioni del Comma 5 del Correttivo corrispondono per lo più alle materie di cui alle sanzioni del Comma 4 del D.Lgs.81/2008 originario)</p> <p>Lettera a) Questo primo livello di sanzione era previsto per la violazione di molti (8) degli obblighi del datore di lavoro/dirigente, previsti all'art. 18 comma 1. Il correttivo invece inserisce in questo primo livello solo la lettera o) relativa alla consegna del documento al RIs</p> <p>Lettera b) Non ci sono i riferimenti all' art.18, commi 1, lettere d), h) v), e 2, art.43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2</p>

<p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro <i>per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;</i></p>	<p>c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;</p>	<p>Lettera c) Compaiono qui le lettere c)e)f)e q) del comma 1 dell'art.18</p>
<p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro <i>per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, ultimo periodo, o 3-ter.</i></p>	<p>d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;</p>	<p>Lettera d) Sono state inserite qui le sanzioni per le violazioni art. 18 comma 1 lettera a) d) z) prima parte</p>
<p>e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;</i></p>	<p>e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;</p>	<p>Lettera e) Si prevede solo ammenda per le violazioni dell'art. 18 comma lettere g), n), p) seconda parte, s) e v)</p>
<p>f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a <u>6.600</u> euro <i>per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;</i></p>	<p>f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);</p>	<p>Lettera f) Si tratta di tutt'altro argomento</p>
<p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a <u>4.500</u> euro <i>per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;</i></p>	<p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);</p>	<p>Lettera g) Si prevede la sanzione amministrativa per le violazioni articolo 18 comma 1 lettera r) per gli infortuni sopra tre giorni e per le violazioni lettera bb) come nell'81</p>
<p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a <u>1.800</u> euro <i>per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo</i></p>	<p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2</p>	<p>Lettera h) Qui le sanzioni sono drasticamente abbassate ma si riferiscono a fattispecie diverse ed è stata aggiunta la lettera g-bis</p>

<p>35, comma 5;</p> <p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;</p> <p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).</p> <p><i>6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."</i></p>	<p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.</p> <p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;</p> <p>m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;</p> <p>n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);</p> <p>o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).</p> <p>5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</p>	<p>Lettera i) Qui le sanzioni sono drasticamente abbassate ma si riferiscono al punto g del correttivo</p> <p>Ci si deve riferire al punto h) del Correttivo</p> <p>Lettera l) Reintrodotta la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione del RIs ma abbassata da 500 a 50-300</p> <p>Lettere m), n), o) Non compaiono più e le sanzioni sono state accorpate nelle lettere precedenti</p> <p>Cambiano i riferimenti al comma 4 dello stesso Art. 55 perché è cambiato l'ordine delle lettere, ma ci si riferisce alla stessa violazione.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">ART. 36 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. L'articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 59 (Sanzioni per i lavoratori)</p> <p style="text-align: center;">1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da <u>200 a 600 euro</u> per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria <u>da 50 a 300 euro</u> per la violazione dell'articolo 20, comma 3.”.</p>	<p>Art. 59.</p> <p>Sanzioni per i lavoratori</p> <p>1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.</p>	<p>Le sanzioni per i lavoratori, rispetto alla prima Bozza in cui erano state aumentate, sono state riportate ai valori dell'81</p> <p>Comma 1 Lettera a Per i lavoratori il correttivo ha aggiunto la sanzione relativa all'art. 43 comma 3, primo periodo che recita: “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo rifiutare la designazione” relativamente alla gestione delle emergenze.</p> <p>Lettera b La sanzione per i lavoratori autonomi che non espongono la tessera di riconoscimento è stata spostata all'art.60 che tratta appunto delle sanzioni dei lavoratori autonomi</p>
---	--	--